



Decreto

N. 3 del 26-01-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI FOIANO DI VAL FORTORE, MONTEFALCONE DI VAL FORTORE E MOLINARA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI RISPETTIVI BORGHI STORICI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 – CULTURA 4.0 (M1C3). MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE" INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

l'art. 34 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina la fattispecie dell'Accordo di programma;

il comma 1 dell'art. 34 dispone che per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

ai sensi del comma 4 dell'art. 34, l'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con Decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

il comma 5 precisa che, ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza;

il successivo comma 7 stabilisce che la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali;

Visto l'avviso pubblico emanato dal MiC per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati da Comuni in forma singola o **aggregata (fino ad un massimo di 3 Comuni)** con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti.

CONSIDERATO che la finalità del suddetto avviso è quella di sostenere i comuni in cui è presente un borgo storico, caratterizzati da una significativa marginalità economica e sociale che, precipuamente attiene a comuni di piccola e piccolissima dimensione, anche o al di sotto della soglia dei 5000 abitanti, destinando almeno una quota del 10% delle risorse ai Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati in forma aggregata;

I Sindaci dei Comuni di Montefalcone di Val Fortore, Molinara e Foiano di Val Fortore, hanno avviato una concreta interlocuzione politica e, pertanto, si dichiarano disposti a stipulare un'intesa per la realizzazione di un Programma di Sviluppo Sostenibile ed interventi per il raggiungimento degli obiettivi previsti di rigenerazione culturale e sociale dei rispettivi borghi storici;

RITENUTO che sussistano i presupposti e l'interesse ad attivare tra i Comuni di Montefalcone di Val Fortore, Molinara e Foiano di Val Fortore un accordo finalizzato alla redazione in forma associata di nuovi strumenti di programmazione territoriale, all'esito di uno studio integrato e comune in ordine alle esigenze delle aree interessate, le quali registrano complessivamente un numero di abitanti inferiore a 5000 abitanti.

VISTO l'art. 34 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la fattispecie dell'Accordo di programma;

RITENUTO, in considerazione di quanto innanzi esposto, di procedere alla stipulazione di un Accordo di programma finalizzato alla definizione e attuazione di interventi di Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile, che consenta di disciplinare le modalità di presentazione della richiesta di concessione dei contributi alla redazione del connesso programma territoriale integrato, comprensivo della relazione descrittiva e di uno o più studi di fattibilità relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico contenute nel Programma di cui si chiede un contributo per la redazione;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di Accordo di programma tra i Comuni di Foiano di Val Fortore, Montefalcone di Val Fortore e Molinara, finalizzato alla realizzazione di progettazioni, immediatamente cantierabili, e la relativa richiesta di finanziamento al fine di rigenerare culturalmente e socialmente i rispettivi borghi storici, il quale si compone di n. 6 articoli e che è allegato al presente atto sub A) a costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO:

✓ di approvare lo schema di Accordo di Programma allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che l'approvazione dell'Accordo di programma di cui sopra, per quanto di competenza, non comporta alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale;

DECRETA

1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di Accordo di programma tra i Comuni di Montefalcone di Val Fortore, Molinara e Foiano di Val Fortore per la definizione e attuazione di interventi di rigenerazione culturale e sociale dei rispettivi borghi storici, il quale si compone di n. 6 articoli e che è allegato al presente atto sub A) a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'attuazione dell'Accordo di programma di cui sopra, è subordinato al finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati da Comuni aderenti all'Accordo;
4. di pubblicare, altresì, il presente atto all'albo pretorio del Comune e sul sito internet dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti degli organi", ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. 33/2013.

IL SINDACO
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.